

**LEGGE REGIONALE 9 aprile 1994, n. 10**  
**«Partecipazione della regione Lombardia come socio fondatore all'Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro Europa».**  
(B.U. 14 aprile 1994, n. 15, 1° suppl. ord.)

**Art. 1. — Finalità.** — La regione Lombardia partecipa come socio fondatore alla fondazione «Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa».

**2.** Il consiglio regionale nomina due componenti del consiglio di amministrazione ed un componente effettivo del collegio dei revisori della fondazione, in rappresentanza della regione.

**3.** Nell'ambito delle finalità stabilite dall'art. 1 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 (1) «Disciplina della formazione professionale in Lombardia», la regione Lombardia istituisce la Scuola superiore per le professioni del teatro, che sarà gestita sulla base di una specifica convenzione dall'Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa.

**Art. 2. — Contributi.** — La regione Lombardia concede un contributo annuale di gestione per le attività svolte dall'Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa.

**2.** L'erogazione del contributo di cui al precedente comma, la cui entità è determinata con legge di bilancio, è disposta annualmente in un'unica soluzione, con decreto del direttore generale competente (2).

**Art. 3. — Abrogazioni.** — La L.R. 2 marzo 1977, n. 14 «Partecipazione della regione Lombardia all'Ente Autonomo Piccolo Teatro della Città di Milano» e la L.R. 13 gennaio 1978, n. 11 «Contributi di gestione all'Ente Autonomo Piccolo Teatro della Città di Milano» sono abrogate (3).

**Art. 4. — Norma finanziaria.** — È autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione di un contributo di gestione, per L. 1.500.000.000, ai sensi del precedente art. 2.

**2.** Al finanziamento dell'onere di L. 1.500.000.000 di cui al precedente comma, si fa fronte mediante utilizzo, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.3.1.442 «Contributi di gestione all'Ente Autonomo Piccolo Teatro della Città di Milano» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

**3.** Alla determinazione della spesa di cui al precedente primo comma, si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della L.R. 34/78 (4) e successive modificazioni ed integrazioni.

**4.** In conseguenza a quanto disposto dai precedenti commi, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

Stato di previsione delle spese - parte I

— all'ambito 2, settore 4, obiettivo 3, è istituito il capitolo 2.4.3.1.3750 «Contributo di gestione all'Ente Autonomo del

Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000;

— la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.3.1.442 «contributi di gestione all'Ente Autonomo Piccolo Teatro della Città di Milano» è ridotta di L. 1.500.000.000.

**Art. 5. — Procedura d'urgenza.** — La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

(1) Sta in S 3.1.

(2) L'articolo è stato sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1. (Sta in I 5.4.)

(3) Stanno in questa stessa voce.

(4) Sta in I 5.4.